



**Comune di Pogliano Milanese**  
**Servizio Lavori Pubblici**  
**Programmazione Urbanistica**  
**Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale**

Responsabile di Servizio:

arch. Ferruccio Migani

mail: [ferrucciomigani@poglianomilanese.org](mailto:ferrucciomigani@poglianomilanese.org)

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO**

## **SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE COMUNALI PER IL PERIODO 2024/2026**

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 – CRITERIO DI SCELTA DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	4
ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA .....	4
ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO .....	4
ART. 5 - CONSEGNA E INIZIO DEI SERVIZI DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART.6 - SOSPENSIONI E PROROGHE .....	5
ART.7 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	6
ART.8 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	6
Art.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI .....	6
ART. 10 – CRITERI GENERALI .....	6
ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE .....	7
ART. 12 – SVOLGIMENTO DELLE VISITE DI CONTROLLO VISIVO PERIODICO.....	8
ART. 13 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO DI OGNI PARCO GIOCO A SEGUITO DI OGNI VISITA DI CONTROLLO PERIODICO .....	8
ART. 14 – EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA SULLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO .....	8
ART. 15 - DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI.....	9
ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CCNL APPLICABILE .....	9
ART. 17 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DI CONTRATTO.....	10
ART. 18 - PAGAMENTI.....	10
ART. 19 – REVISIONE PREZZI.....	11
ART. 20 – VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO.....	11
ART. 21 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER INTERVENTI A RICHIESTA.....	11
ART. 22 – INTERVENTI AGGIUNTIVI O STRAORDINARI .....	11
ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO .....	11
ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA .....	12
Art.25 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....	12
Art.26 – NUOVI PREZZI .....	13
ART.27 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	13
ART.28 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	13
ART. 29 – SUBAPPALTO .....	14
ART. 30 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 31 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO .....	14
ART. 32 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI .....	14

ART. 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	14
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di controllo periodico e la manutenzione delle attrezzature ludiche esistenti presso i parchi giochi comunali e le aree verdi in ottemperanza alla Norma UNI EN1176.

Il servizio si articola in:

1. Primo giro di ispezione con censimento delle attrezzature ludiche presenti nei parchi giochi comunali;
2. Verifiche periodiche con cadenza semestrale delle condizioni di sicurezza e fruibilità delle attrezzature ludiche nelle aree gioco comunali;
3. Manutenzione delle aree gioco, che si articola su due livelli diversi:
  - Interventi di manutenzione ordinaria, da eseguirsi contestualmente ad ogni giro di ispezione, consistente in serraggio della bulloneria, lubrificazioni parti meccaniche, carteggiatura ed eliminazioni schegge, piccole riparazioni e verniciature;
  - Eventuali ulteriori interventi di manutentivi da eseguirsi solo su richiesta dell'Amministrazione, il cui importo verrà calcolato sulla base dell'elenco prezzi allegato o, nel caso non siano inseriti nell'elenco prezzi, previa presentazione di appositi preventivi.

In particolare il servizio prevede l'esecuzione di un censimento di attrezzature ludiche e arredi nei parchi gioco comunali, interventi semestrali di controllo e messa a punto delle attrezzature ludiche da parte di personale specializzato e la compilazione e sottoscrizione delle relative schede di manutenzione depositate presso l'ufficio tecnico comunale, nonché l'eventuale sostituzione di parti di attrezzature che risultino danneggiate o mancanti.

I servizi oggetto del presente appalto saranno svolti dall'aggiudicatario con la massima cura e secondo le prescrizioni dettate dal presente capitolato, l'esecuzione degli interventi è sempre effettuata a regola d'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il costo degli interventi di controllo e delle attività ad esso collegate come meglio specificate nel seguente art. 12 rimarrà invariato anche in caso di variazione del numero delle attrezzature a seguito di realizzazione di nuove aree e/o interventi di modifica sulle esistenti, che comportino un aumento o diminuzione del numero complessivo delle attrezzature stesse non superiore al 20% di quelle elencate nell'allegato elenco.

Si allega l'elenco di massima delle aree gioco con le attrezzature ludiche esistenti nei parchi pubblici comunali.

## **ART. 2 – CRITERIO DI SCELTA DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Il criterio stabilito dalla stazione appaltante per la scelta dell'offerta è quello stabilito dall'art. 108 c.3 del D.Lgs 36/2023 ovvero il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

## **ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA**

Ai sensi dell'art.41 c.14 del D.Lgs 36/2023 la stazione appaltante ha predeterminato il costo della manodopera per gli interventi fissi previsti ai successivi articoli n. 12 e 13, come indicato in dettaglio nell'allegato 1 al presente Capitolato, nel seguente modo:

Costo manodopera = € 9.507,60.-

(calcolato ai sensi del Decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali)

Costo della sicurezza = € 1.426,14.-

In sede di offerta l'operatore è tenuto a quantificare il costo della manodopera per gli articoli n. 12 e 13 e se del caso dimostrare che il minore prezzo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

## **ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO**

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta.

## **ART. 5 - CONSEGNA E INIZIO DEI SERVIZI DURATA DELL'APPALTO**

L'esecuzione della prestazione avrà inizio dopo la comunicazione commerciale di affidamento.

Tutti i servizi e le prestazioni oggetto dell'Appalto saranno eseguiti sulla base di ordini di servizio che saranno effettuati per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione, ed inviati all'Appaltatore a mezzo di mail, o consegnati direttamente ai suoi rappresentanti.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio servizi effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

L'appalto di servizi coprirà il triennio 2024-2025-2026. Pertanto indipendentemente dalla data di inizio del servizio come sopra indicata (comunicazione commerciale di affidamento) si intenderà cessato il rapporto con il 31.12.2026.

Eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto espresso del Comune e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all'impresa.

La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, determinandone la scadenza immediata quando:

- a) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari all'importo del contratto;
- b) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che, in forza di disposizione normativa, non possa essere superata.

La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, nei seguenti casi:

- a) sia sopravvenuta la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto e siano stati eseguiti lavori per un importo inferiore all'importo contrattuale, in tal caso il contratto può essere prorogato, alle stesse condizioni iniziali, sino all'esecuzione di lavori pari agli importi contrattuali autorizzati;
- b) sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove ammesso dall'ordinamento giuridico vigente;
- c) si renda necessaria l'esecuzione di servizi indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l'indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento.

È fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitolato, oltre che nei casi di inadempimento di cui all'art. 122 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

## **ART.6 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore

indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questi prodotti.

## **ART.7 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

Per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite da ogni singolo Ordine di Servizio, sia sull'inizio sia sulla fine dei servizi e per ogni singolo servizio, si applica una penale di Euro 200,00.

L'importo per le penalità relative alla mancata, carente, cattiva esecuzione dei servizi o danni causati durante lo svolgimento dei servizi di manutenzione corrente, è stabilito nelle singole descrizioni dei servizi previste nel presente capitolato, e sarà quantificato di volta in volta ad insindacabile giudizio della D.E.

L'applicazione delle penali non estingue, in ogni caso, l'eventuale maggiore danno subito.

Gli importi relativi alle penali applicate dalla D.E. e ai danni eventualmente provocati saranno dedotti dall'importo netto dovuto per ogni singolo Stato di Avanzamento.

## **ART.8 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Gli interventi dovranno essere condotti senza arrecare danni a persone, cose o animali, senza arrecare disturbi o molestie, previ accordi con l'ufficio tecnico comunale.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'esecuzione del contratto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione del servizio, salvo che siano ordinati dalla D.E. o espressamente approvati da questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

## **Art.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei servizi o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'Art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'art. 1/13, sono computate sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

## **ART. 10 – CRITERI GENERALI**

Gli interventi dovranno essere condotti senza arrecare danni a persone, cose o animali, senza arrecare disturbi o molestie, previ accordi con l'ufficio tecnico comunale.

Durante le operazioni di controllo e manutenzione, l'area deve essere opportunamente delimitata per prevenire accessi ai bambini e al personale non coinvolto.

Al termine dei controlli e delle operazioni manutentive la ditta deve rimuovere le misure di delimitazione.

L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà essere costantemente tenuto aggiornato su data, luogo e tipologia di ogni intervento, e ogni altra indicazione utile alla perfetta esecuzione del Servizio; ciascun intervento dovrà essere svolto negli orari e giorni concordati, senza ritardi o sospensioni se non adeguatamente motivati; in caso di mancato completamento degli interventi per cause esterne, la ditta deve informare tempestivamente l'Ufficio Tecnico Comunale indicando la nuova data in cui verrà recuperato il lavoro non eseguito.

Oltre a quanto già stabilito dal presente Capitolato, l'appaltatore si impegna a rispettare i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, collaborazione, efficacia, efficienza, economicità, standard di qualità e quantità.

## **ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

La società, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto, è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, purché valide ed efficienti.

Per ciascun intervento dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, certificato TUV, munito di attestato per ispezioni su aree ludiche e controllo in base alla Norma EN1176.

Il personale dovrà essere in regola con i controlli sanitari previsti per legge e con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in modo ottimale, la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato.

Prima di ogni intervento, la ditta dovrà verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato intervento sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni...) e in possesso del materiale necessario (prodotti, dispositivi, cartelli di avviso, bolle d'accompagnamento...).

Gli orari in cui effettuare le operazioni saranno concordati dall'aggiudicatario con il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, in base alle esigenze che verranno di volta in volta verificate con i responsabili delle strutture interessate dagli interventi.

La ditta dovrà indicare un **Responsabile Tecnico** di fiducia in possesso dei requisiti qualificanti la specifica professionalità in ottemperanza alle vigenti disposizioni specifiche, al quale è affidata la responsabilità, la direzione e il coordinamento delle attività previste dal servizio. Il Responsabile sarà l'unico referente con compiti di coordinamento del personale assegnato all'esecuzione del servizio nella sua globalità e di contatto tra l'aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale.

Tale Responsabile, al fine di garantire la continuità del servizio, dovrà essere munito di indirizzo e-mail e di telefono per essere rintracciabile durante i normali orari di servizio. **In conclusione di ogni intervento il Responsabile Tecnico dovrà presentare una relazione con l'indicazione degli interventi svolti, nella quale venga riportato l'elenco di eventuali ulteriori operazioni manutentive necessarie da programmare sulle attrezzature ludiche.**

La ditta è tenuta alle seguenti disposizioni:

1. Osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi (in particolar modo l'articolo 36 della Legge 300/70 e C.C.N.L.).
2. Osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, previste dalle Leggi nazionali e regionali vigenti.
3. Osservare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dei propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ogni lavoratore in servizio dovrà inoltre:

1. essere fornito, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro, avente in chiaro il nome della ditta appaltatrice, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, ove il caso, delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
2. portare sempre il badge identificativo ed essere in possesso di un regolare documento di identità;
3. mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza;
4. uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comunale, nonché agli ordini impartiti dalla ditta appaltatrice stessa.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e curerà di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni.

È fatto obbligo all'impresa di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale.

## **ART. 12 – SVOLGIMENTO DELLE VISITE DI CONTROLLO VISIVO PERIODICO**

Consiste nel verificare lo stato di sicurezza di tutte le attrezzature (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si collocano, nonché la compilazione delle "schede di controllo e manutenzione".

I controlli devono essere eseguiti su tutte le attrezzature (giochi combinati, giochi a molla, dondoli a bilico e casette, altalene, tavoli, panchine, bacheche e staccionate, campi da basket, stazione calistheincs e palestre) e riguardano le seguenti principali operazioni:

- a) Controllo visivo ordinario;
- b) Verifica dello stato generale di efficienza dei giochi e attrezzature ed adeguatezza degli spazi liberi;
- c) Verifica dell'integrità strutturale delle strutture portanti, parapetti, barriere, pannelli di protezione, balaustre, scale, rampe di accesso, scivoli;
- d) Verifica della consistenza del terreno con controllo dei plinti e del fissaggio a terra;
- e) Verifica degli interspazi tra il piano di calpestio e le attrezzature;
- f) Verifica adeguatezza materiali ad assorbimento d'impatto;
- g) Verifica dell'assenza di spigoli vivi, parti scheggiate e fessurazioni profonde,
- h) Verifica dell'idoneità, rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza, e del corretto stato manutentivo delle pavimentazioni sottostanti le strutture gioco;

## **ART. 13 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO DI OGNI PARCO GIOCO A SEGUITO DI OGNI VISITA DI CONTROLLO PERIODICO**

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti su tutte le attrezzature ludiche e di arredo di ogni parco a seguito di ogni visita di controllo periodico, in contemporanea con la visita stessa o nei giorni immediatamente successivi.

Consistono nell'esecuzione delle seguenti operazioni:

- a) Controllo e serraggio della bulloneria
- b) Lubrificazione di giunti di movimento e/o cuscinetti delle parti oscillanti
- c) Sostituzione di tappi e copribulloni rotti o mancanti, dadi, rondelle, copridado, ganci, ecc.
- d) Carteggiatura di parti in legno scheggiate
- e) Rimozione di eventuali detriti o parti rotte.
- f) Pulizia delle aree di sicurezza delle attrezzature ludiche
- g) Messa in sicurezza di attrezzature ludiche (in caso di evidenti pericoli post visita ispettiva)

Nel caso sia necessaria una successiva attività di manutenzione, in quanto il gioco risulta danneggiato e sia pericoloso il suo utilizzo, la ditta incaricata della manutenzione deve mettere del nastro bianco/rosso e collocare sull'attrezzatura un'etichetta "GIOCO NON UTILIZZABILE", informandone subito il Comune.

**In caso di mancata consegna all'ufficio tecnico delle schede di controllo e manutenzione, debitamente compilate e sottoscritte, non si considererà effettuato né la visita di controllo, né gli interventi di manutenzione ordinaria e le stesse non verranno contabilizzate.**

## **ART. 14 – EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU RICHIESTA SULLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO**

L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di affidare l'esecuzione di ulteriori interventi manutentivi alla ditta aggiudicataria, per l'importo previsto dall'elenco prezzi, o ad altra ditta specializzata.

Alla ditta appaltatrice potrà essere richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale di eseguire interventi manutentivi come di seguito indicato, il cui importo verrà calcolato sulla base dell'elenco prezzi allegato o, nel caso non siano inseriti nell'elenco prezzi, previa presentazione di appositi preventivi:



#### Interventi di pulitura/verniciatura:

- Pulitura delle attrezzature ludiche con idropulitrice e prodotti detergenti;
- Carteggiature, levigatura e riverniciatura di superfici;

#### Interventi di manutenzione correttiva di attrezzature ludiche esistenti:

- sostituzione parti usurate, difettose, rotte o asportate da atti vandalici a carico delle attrezzature e loro pavimentazione di caduta in gomma;
- correzione difetti di montaggio;
- correzione difetti di fissaggio delle attrezzature, verifica problemi di stabilità strutturale;
- sostituzione attrezzatura non complessa (es. altalena, scivolo, gioco a molla) causa vetustà, con altra equivalente certificata;
- ripristino pavimentazione sull'area di caduta.

#### Altri interventi:

- modifica o adeguamento pavimentazione sulla superficie di caduta;
- sostituzione completa di un'attrezzatura complessa (es. combinato, stazione calistheincs) o inserimento di un'attrezzatura di tipologia differente da quella esistente;
- aggiunta di nuove attrezzature ludiche e di arredi oltre a quelle esistenti;

Dopo l'esecuzione di eventuali interventi manutentivi concordati con i tecnici comunali, dovrà essere consegnato all'Ufficio Tecnico Comunale apposito verbale/bolla di intervento debitamente firmato.

### **ART. 15 - DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI**

La società ha l'obbligo di avvertire subito gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti anche ad essa non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento del servizio.

Malgrado la segnalazione fatta, la società deve, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che le competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare decorso.

### **ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CCNL APPLICABILE**

Il presente appalto, oltre che dal presente capitolato, è regolato anche dalle norme recate da:

- D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";
- Norme UNI EN 1176 - ATTREZZATURE PER AREE GIOCO – Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova;
- Norme UNI EN 1177 – RIVESTIMENTI DI SUPERFICI DI AREE DA GIOCO AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO – Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
- Regolamento Locale d'Igiene;
- Leggi statali e regionali, regolamenti comunali, vigenti in materia;

La società si intende inoltre obbligata all'osservanza di quanto di seguito indicato:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del contratto, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'ENPI (Ente Nazionale Previdenza Infortuni);
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Decreto legislativo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto.

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro area legno-lapidei di cui al rinnovo del 05.03.2024 avente decorrenza dal 01.01.2023 sino al 31.12.2026.

In sede di offerta il proponente potrà dichiarare nel modulo "D" l'applicazione di altro contratto collettivo di lavoro e nella determinazione del costo della manodopera (scheda allegato 2) dovrà rifarsi alle norme e ai limiti tabellari del contratto.

## **ART. 17 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DI CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione, per quanto oggetto del presente appalto, una somma complessiva nel periodo 2024-2026 di € 27.000,00.-, oltre € 5.940,00.- per IVA 22%, in totale € 32.940,00.-

L'importo d'appalto è da ritenersi puramente indicativo ai fini dell'impegno di spesa.

L'appalto si compone di:

- una QUOTA FISSA per:
  - primo giro di ispezione con censimento delle attrezzature;
  - visite di controllo periodico;
  - interventi di manutenzione ordinaria a seguito di ogni visita di controllo periodico
- una QUOTA VARIABILE per:
  - eventuali interventi di manutenzione su richiesta e/o fornitura di attrezzature ludiche o arredi

La quota fissa relativa al primo giro di ispezione con censimento delle attrezzature e agli interventi periodici di controllo e manutenzione ordinaria, risultante dall'offerta presentata dalla società affidataria, verrà pagata al termine completo dell'attività e a seguito del deposito presso l'ufficio scrivente di tutte le schede di controllo e manutenzione.

Gli eventuali interventi di manutenzione su richiesta relativi a singole attrezzature verranno pagati a misura, in relazione alle prestazioni effettuate, così come stabilito dall'elenco prezzi allegato, fino al raggiungimento della somma complessiva di appalto rimanente (**i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto**).

La ditta non potrà pretendere indennità o compensi straordinari qualora i lavori non raggiungano l'importo previsto, o per la mancata o limitata effettuazione degli interventi in oggetto dato il carattere manutentivo dell'appalto.

## **ART. 18 - PAGAMENTI**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti ogni volta che verranno completate le visite di controllo periodico con i relativi interventi di manutenzione ordinaria, previa trasmissione delle relative schede di controllo e manutenzione aggiornate. La fattura potrà venire emessa solo dopo la data di ricevimento delle schede di manutenzione aggiornate da parte dell'Ufficio Tecnico.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti per gli eventuali interventi di manutenzione su richiesta, ogni qualvolta termina un intervento, previa emissione da parte dell'Ufficio Tecnico di apposito buono d'ordine,

Per consentire una veloce e corretta contabilizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la ditta aggiudicataria dovrà compilare un report dell'intervento eseguito nel quale verranno indicati il luogo dell'intervento, la data, la descrizione del lavoro eseguito, i materiali utilizzati e ogni altro riferimento ritenuto di utilità.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF6R0V, previa attestata la corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 15 giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva,

accesso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Visto il carattere puramente manutentivo del servizio in oggetto, non è prevista anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

## **ART. 19 – REVISIONE PREZZI**

Non è prevista né consentita la modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai termini dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, quindi i prezzi unitari offerti resteranno fissi e invariabili per la durata del contratto stesso.

## **ART. 20 – VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO**

Per quanto previsto dall'articolo 120, co. 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **ART. 21 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER INTERVENTI A RICHIESTA**

I servizi di cui agli interventi manutentivi a richiesta con prezzo a misura saranno valutati in base alla quantità effettivamente svolta misurata in opera.

## **ART. 22 – INTERVENTI AGGIUNTIVI O STRAORDINARI**

È sempre possibile procedere ad affidare servizi di manutenzione straordinaria qualora si renda necessaria l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, che non consentono l'indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento, nei limiti previsti dall'art. 50 comma 1 let. a) del D.Lgs 36/2023.

## **ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È ammesso il subappalto nei limiti di legge, il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, del D.Lgs 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 D.Lgs 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'esecutore dei servizi è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto.

## **Art.25 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA**

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo verbale; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante che è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 2.000.000,00 e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante

- occasionalmente o saltuariamente presenti sul luogo di espletamento del servizio e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **Art.26 – NUOVI PREZZI**

Qualora, relativamente a servizi che si rendessero necessari in corso di esecuzione del contratto, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nei documenti di gara il Responsabile dell'Esecuzione procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. L'accettazione dell'appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Responsabile dell'Esecuzione procederà alla contabilizzazione dei servizi eseguiti

## **ART.27 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene e Regolamento edilizio comunale, per quanto attiene la gestione cantiere dei singoli interventi.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## **ART.28 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 17 e 18 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore dovrà munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei servizi. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3."

La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, ovvero dei lavoratori delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 dell'art 36-bis della legge 4 agosto 2006 n.248.

L'impresa appaltatrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico dell'impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

Ai fini della sicurezza la stazione appaltante non procede in quanto si stima che i servizi hanno una durata non sia superiore a 5 uomini-giorno e che si tratta di mansioni non ad alto rischio

## **ART. 29 – SUBAPPALTO**

Per la disciplina del subappalto si rimanda a quanto previsto l'art.109 del D.Lgs 36/2023.

## **ART. 30 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante, salvo il subentro della gestione del fallimento per garantire continuità e la corretta conclusione del contratto, si provvederà a nuovo affidamento del servizio, senza pregiudizio di ogni azione a tutela degli interessi economici, patrimoniali e di garanzia del servizio da parte della Stazione Appaltante.

## **ART. 31 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO**

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dell'esecuzione ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi oppure devono saranno effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

## **ART. 32 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Nell'esecuzione di tutti i servizi, le lavorazioni, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si rimanda alle normative di legge in vigore.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore deve rispettare i criteri Ambientali minimi di cui al D.M. 24/05/2016 e D.M. 13/12/2013.

## **ART. 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta si obbliga ad ottemperare agli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

La ditta, in caso di affidamento, si obbliga altresì:

- a comunicare entro 7 giorni alla stazione appaltante qualsiasi eventuale variazione rispetto ai dati dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con il COMUNE DI POGLIANO MILANESE.
- A provvedere ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;

## **ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Titolare del trattamento è Il Comune di Pogliano Mil.se, con sede legale in Piazza Volontari Avis Aido 6 – 20005 Pogliano Mil.se (MI), P.IVA 04202630150.

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):** Il Responsabile della Protezione dei Dati è Rete Entionline All Privacy, costituita dalla persona giuridica Gruppo Maggioli S.p.A ed Avv.to Guido Paratico, con sede legale ed operativa in Brescia, Via Triumplina 183/B.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Pogliano Milanese, Maggio 2024

*Responsabile Servizio Lavori Pubblici  
Programmazione Urbanistica  
Manutenzioni - Servizio Igiene Ambientale  
(arch. Ferruccio Migani) – (\*)*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# **CALCOLO IMPORTO MANODOPERA**

## **PER VISITE DI CONTROLLO VISIVO PERIODICO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO (artt. nn. 12 e 13 del CSA)**

calcolato sulla base del Decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Tipologia intervento	Numero parchi	monte ore per ogni parco	monte ore per ogni giro	Numero giri	costo orario manodopera	costo totale manodopera
PRIMO GIRO DI CONTROLLO VISIVO	15	2	30	1	33,36 €	1.000,80 €
SUCCESSIVI GIRI DI CONTROLLO VISIVO PERIODICO	15	1	15	5	33,36 €	2.502,00 €
GIRI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO	15	2	30	6	33,36 €	6.004,80 €
<b>COSTO MANODOPERA</b>						<b>9.507,60 €</b>
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b> (15% del costo della manodopera)						<b>1.426,14 €</b>
						<b>10.933,74 €</b>



**SCHEDA TIPO DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI**

<b>Localizzazione</b>	
<b>Tipologia attrezzatura:</b>	
<b>Marca:</b>	
<b>Anno:</b>	

**CONTROLLO ESEGUITO IL .....**

**dall'operatore ..... in possesso della qualifica .....**

<b>Lista dei controlli eseguiti:</b>	<b>Esito/ Problematiche riscontrate:</b>
- Controllo visivo ordinario	
- Verifica dello stato generale di efficienza dei giochi e attrezzature	
- Verifica dell'integrità strutturale delle strutture portanti, parapetti, barriere, pannelli di protezione, balaustre, scale, rampe di accesso, scivoli	
- Verifica della consistenza del terreno con controllo dei plinti del fissaggio a terra	
- Verifica degli interspazi tra il piano di calpestio e le attrezzature	
- Verifica dell'assenza di spigoli vivi, parti scheggiate e fessurazioni profonde	
- Verifica dell'idoneità, rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza, e del corretto stato manutentivo delle pavimentazioni sottostanti le strutture gioco	

**INTERVENTI MANUTENTIVI ESEGUITI:**

<b>Lista degli interventi manutentivi da eseguire:</b>	<b>Data di esecuzione:</b>	<b>esecutore:</b>
Serraggio dei bulloni ed eventuali sostituzioni, dadi, rondelle, copridado, ganci, ecc.		
Lubrificazione dei giunti delle parti oscillanti		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

## **ELENCO GIOCHI E ARREDI NELLE AREE VERDI COMUNALI**

	giardino	anno di installazione	ditta installatrice e anno di installazione
<b>1</b>	<b>Giardino di via Liguria</b>		
	altalena in acciaio mista con tavoletta e seggolino	2016	(Macagi 2016)
	scivolo basso in plastica riciclata	2016	(Idea Plast/ Green Project 2016)
	struttura a 2 torri con 2 scivoli	2010	(Pozza 2010)
	giostra	2010	(Pozza 2010)
<b>2</b>	<b>Giardino di via Lainate 6 (dietro p.zza XXV Aprile)</b>		
	gioco combinato castello doppia torre con scivolo	2016	(Idea Plast/ Green Project 2016)
	altalena in acciaio mista con tavoletta e seggolino	2018	(Macagi 2018)
	casetta	2010	(Pacchiarini 2010)
<b>3</b>	<b>Giardino di via Europa ang. Via Sempione, in fondo a via Vico</b>		
	altalena in acciaio mista con tavoletta e seggolino	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
	gioco combinato castello con doppia torre e scivoli	2019	(Idea Plast/ Green Project 2019)
<b>4</b>	<b>Parco di via Europa ang. Via Rosmini (Drago Verde)</b>		
	altalena in acciaio mista con tavoletta e seggolino	2018	(Macagi 2018)
	basket	2004	(Valmon 2004)
	stazione calisthenics	2016	(Macagi 2016)
<b>5</b>	<b>Giardino di via Europa ang. Via Bellini</b>		
	scivolo	2016	(Eurocom 2016)
	gioco a molla (Boingy 735)	2018	(Macagi 2018)
	gioco a molla (Pika 738)	2018	(Macagi 2018)
	altalena in acciaio con 2 tavolette	2016	(Macagi 2016)
	altalena in acciaio con 2 seggiolini	2016	(Macagi 2016)
	giostra carosello	2019	(Macagi 2019)
<b>6</b>	<b>Giardino di via C. Chiesa ang. Via Rosmini</b>		
	altalena in acciaio mista con tavoletta e seggolino	2018	(Macagi 2018)
	gioco a molla (Anatra)	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
	gioco a molla (Micio)	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
	scivolo basso in acciaio e plastica	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
<b>7 a)</b>	<b>Giardino dell'Asilo Nido</b>		
	altalena in acciaio con 2 seggiolini	2017	(Macagi 2017)
	scivolo fantasma in metallo e polietilene	2017	(Macagi 2017)
	gioco con due torri e scivolo mini	2017	(Macagi 2017)
	gioco a molla	-	preesistente
	gioco a molla	-	preesistente

<b>7 b) Giardino della Scuola Materna</b>		
porte gioco calcio	-	preesistente
scivolo canguro	2016	(Giodicart 2016)
Tubofono	2021	(Legnolandia 2021)
Lavagna	2021	(Legnolandia 2021)
Castello melo	2021	(Legnolandia 2021)
percorso di equilibrio su tronchi	2021	(Legnolandia 2021)
vasca per acqua e sabbia	2021	(Legnolandia 2021)
specchio magicocasetta	2021	(Legnolandia 2021)
<hr/>		
<b>8 Giardino di via Piave</b>		
altalena in acciaio mista con tavoletta e seggiolino	2016	(Macagi 2016)
scivolo	2016	(Eurocom 2016)
macchinina	2004	(Valmon 2004)
casetta	2019	(Macagi 2019)
<hr/>		
<b>9 Parco Perlini tra le vie Dante, L. Chiesa e N.Sauro</b>		
gioco metallico con scivolo e torrette	2016	(Proludic 2016)
gioco a molle	-	preesistente
gioco a molle	-	(Pozza 2006)
altalena in acciaio con 2 tavolette	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
altalena in acciaio con 2 seggiolini	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
gioco combinato castello con scivolo	2016	(Idea Plast/ Green Project 2016)
gioco dell'oca	-	preesistente - sistemata area centrale (AM Costruzioni 2007)
<hr/>		
<b>9 a) Campo gioco della scuola elementare verso il giardino di via L. Chiesa</b>		
campo da gioco con 2 basket-calcetto	2006	(Ludus 2006)
<hr/>		
<b>10 Giardino di via Cantone</b>		
altalena in acciaio mista con tavoletta e seggiolino	2016	(Macagi 2016)
gioco a molla	2016	(Eurocom 2016)
scivolo basso in acciaio e plastica	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
gioco inclusivo Multi Torre	2023	(Idea Plast 2023)
altalena a cesto	2023	(Idea Plast 2023)
<hr/>		
<b>11 Giardino di via Garibaldi 80</b>		
torre con palestra	2018	2018
gioco a molla	2018	2018
gioco a molla	2018	2018
gioco a molla quadruplo	2018	2018
altalena in acciaio mista con tavoletta e seggiolino	2018	2018
stazione calisthenics	2018	2018
<hr/>		
<b>12 Giardino tra via Garibaldi-Mazzini-Menotti-Pellico</b>		
altalena in acciaio mista con tavoletta e seggiolino	2016	(Macagi 2016)
altalena a cesto	2019	(Macagi 2019)
scivolo	2016	(Eurocom 2016)
2 tabelloni basket	2019	(Macagi 2019)

**13 Giardino di via Ronchetti ang. via IV Novembre**

altalena in acciaio mista con tavoletta e seggiolino	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
scivolo basso in acciaio e plastica	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
gioco a molla (Elefantino)	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)

---

**14 Giardino di via S. Martino**

scivolo basso in plastica riciclata	2016	(Idea Plast/ Green Project 2016)
altalena in acciaio mista con tavoletta e seggiolino	2018	(Macagi 2018)
gioco a molla (Boingy 735)	2018	(Macagi 2018)

---

**15 Giardino di via Ranzani**

gioco combinato castello con doppia torre e scivoli	2019	(Idea Plast/ Green Project 2019)
altalena in acciaio mista con tavoletta e seggiolino	2019	(Giochipark Dimo Group 2019)
gioco a molla	2007	(Pozza 2007)